

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 2 novembre 2002, n. 6626.

Conferma T.A.R. Campania - Napoli: II Sezione, 12 novembre 2001, n. 4805.

L'apposizione del timbro sull'apposito spazio della tessera elettorale è idoneo, così come l'annotazione sulla lista degli elettori, a provare l'avvenuta votazione.

Per imporre l'annullamento delle operazioni elettorali, è necessario dimostrare che l'incongruenza tra il numero delle schede vidimate, quello dei votanti e quello delle schede non utilizzate, corrisponde a una reale violazione delle regole procedimentale e non è una mera irregolarità formale.

Omissis.

I ricorrenti censurano, innanzitutto, l'applicazione del principio di strumentalità delle forme in materia elettorale, fatta dal Tribunale nel respingere il primo motivo dedotto con l'originario ricorso.

Con tale mezzo si afferma che in alcune sezioni elettorali il numero delle schede scrutinate risulta maggiore rispetto al numero di votanti, ricavabile dalle liste elettorali e si quantifica complessivamente la divergenza in sei unità, vale a dire tre nella sezione n. 4 ed una rispettivamente nelle sezioni n. 1, n. 3 e n. 5, e che, inoltre, nella sezione n. 7 un'annotazione di voto risulta impropriamente annullata.

Il T.A.R., preso atto dell'intervenuto deposito da parte dei controinteressati di copia autentica della tessera elettorale di tre degli elettori per i quali, pur risultando identificati ed ammessi al voto, manca nei verbali di seggio l'attestazione di voto e, in assenza di specifica contestazione riguardo alle tessere elettorali, ha ritenuto di dover rigettare la censura, quanto alle tre sezioni interessate (1, 3 e 5), alla luce del menzionato principio di strumentalità delle forme, in virtù del quale è consentito far salvi i risultati elettorali, allorché le omissioni compiute dal seggio elettorale possano essere integrate con elementi ricavabili aliunde.

Ad avviso degli appellanti, invece, il ricorso a tale principio non consente di dedurre circostanze non emergenti dal materiale che il seggio ha obbligo di produrre e conservare con le forme e con le cautele imposte dalla normativa relativa allo svolgimento delle operazioni elettorali, facendo ricorso a documenti estranei a detto materiale.

La censura, tuttavia, non ha pregio. Ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 8 settembre 2000 n. 299, infatti, è "uno scrutatore..." che "appone sull'apposito spazio della tessera elettorale il timbro della sezione e la data..." in cui l'elettore si è recato a votare. Pertanto, anche questa certificazione proviene dal seggio elettorale e, come l'attestazione sulla lista nello stesso seggio utilizzata, è idonea a provare l'avvenuta votazione.

Il Tribunale ha così avuto modo di constatare, per un verso, che il numero dei voti, di cui, secondo i ricorrenti, la lista risultata vincitrice si sarebbe illegittimamente avvantaggiata, si riduce a sette; e, per altro verso, poiché lo scarto con la lista collocatasi al secondo posto è stato di otto voti, che, anche sottraendo al miglior graduato tale numero di voti, in applicazione della cosiddetta prova di resistenza, l'esito elettorale non cambia.

Con il secondo mezzo di gravame, però, gli appellanti contestano che nella fattispecie in esame il giudice di primo grado potesse ricorrere alla prova di resistenza, non trattandosi dell'attribuzione di una o più preferenze in favore di un candidato, ma di vizi che, riscontrati, metterebbero in forse la stessa affidabilità del materiale elettorale e comporterebbero l'annullamento delle operazioni svolte.

Tale dovrebbe essere considerato, a loro avviso, il vizio dedotto nel secondo motivo del ricorso originario, concernente la sezione n. 2, nella quale, a fronte di 500 voti attribuiti, risulterebbero aver realmente votato solo 497 elettori, giacché, sottraendo alle schede bollate (686) il numero di quelle non utilizzate (189), i voti validi sarebbero solo 497, e non 500, come invece risulta dal verbale.

Neppure questa doglianza, peraltro, può essere condivisa.

Il principio della c.d. "prova di resistenza", invero, è stato elaborato in giurisprudenza al fine d'una giusta composizione tra l'esigenza della reintegrazione della legittimità violata nel corso delle operazioni elettorali e quella della salvaguardia della volontà espressa dal corpo elettorale e trova applicazione tutte le volte che l'illegittimità degli atti impugnati non influisca in concreto sui risultati elettorali; esclusa, quindi, in ogni caso, l'ipotesi in cui l'interesse dedotto in giudizio sia quello alla rinnovazione in tutto o in parte della consultazione e i vizi rappresentati, in quanto relativi a regole fondamentali del procedimento elettorale, siano tali da imporre l'annullamento.

Nella specie, però, non si verte in quest'ultima ipotesi. Non risulta dimostrato, infatti, che la denunciata incongruenza tra il numero delle schede vidimate, quello dei votanti e quello delle schede non utilizzate, indicati

nel verbale della sezione, corrisponda ad una reale violazione delle regole procedurali o non sia, piuttosto, frutto di mero errore di calcolo o di trascrizione di uno o più dei detti numeri e, dunque, non integri una semplice irregolarità formale.

Correttamente, pertanto, il giudice di primo grado ha fatto uso della prova di resistenza.

Omissis.